



COMUNE DI PUTIFIGARI

PROVINCIA DI SASSARI

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014 Legge di stabilità 2015

Allegata deliberazione C.C. n. 7 del 17.04.2015

Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, documento dell’agosto 2014, con il quale l’allora Commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Tali disposizioni devono essere integrate con le precedenti norme di interesse per le pubbliche amministrazioni e a questo proposito si richiamano:

1. art. 3 commi da 27 a 32 della legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008): Limiti alle assunzioni di nuove partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi e obblighi di dismissione:
2. Art. 3, comma 27: "*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di 5 partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza*";
3. Art. 3, comma 28: "*L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti*";

4. Art. 3, comma 29: *"Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni"*;
5. Art. 3, comma 30: *"Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica"*;
6. Art. 3, comma 31: *"Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito"*;
7. Art. 3, comma 32: *"I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti"*;
8. art. 1, comma 569 legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014): *"Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 – ter , secondo comma, del codice civile"*.

E' in questo panorama normativo che si sviluppa il presente Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate con il chiaro intento di analizzare nel dettaglio le partecipazioni azionarie detenute dal comune di Putifigari ed individuare quelle oggetto di razionalizzazione.

Piano Operativo e Rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano deve definire modalità, tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso deve essere allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013), pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione “a

consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”.

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione. Si riassumono di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

1. (comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
2. (comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in

conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.


Finalità istituzionali

La legge di stabilità 2015 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,*

né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La situazione attuale

Il comune di Putifigari, alla data del 31 dicembre 2014, presenta la seguente situazione:



1) ABBANOVA S.P.A..

Denominazione	Quota di partecipazione	Informazioni societarie
ABBANOVA SPA	0,05%(dato 2014)	n. 1 amministratori n. 1.394 dipendenti (dato bilancio al 31/12/2013)

Codice fiscale/partita Iva	02934390929
Forma giuridica	Società per azioni
Capitale sociale	€ 236.275.415,00
Anno di costituzione	2004
Anno di cessazione	2100
Natura di holding	NO
Attività svolta	GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 5 LETT. C), DEL D.LGS. 267/00 DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO OTTIMALE UNICO DELLA SARDEGNA
Dati rappresentante CdA	Nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2011	2012	2013
Capitale sociale	115.383.351,00	125.643.513,00	94.275.415,00
Patrimonio netto	92.645.340,00	94.275.416,00	225.242.950,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio	0	0	0

dell'amministrazione			
Utile/perdita	-12.581.191,00	-11.587.246,00	71.967.535,00
Totale dipendenti	1.459	1.434	1.394

Con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n.36 del 1/5/1994 (cd Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore e di un'unica tariffa. In precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con abnormi disparità di trattamento tra i territori. Il definitivo avvio della riforma del Servizio Idrico Integrato (SII) è stato consacrato con la legale costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le Province rientranti nell'unico ATO regionale. La formale costituzione dell'Autorità d'Ambito, è avvenuta a seguito di un procedimento avviato dal Commissario Governativo per l'emergenza idrica che ha anticipato i primi adempimenti dell'Autorità e ne ha promosso la procedura di elezione con diverse ORDINANZE reperibili sia sul sito della Ras sia sul sito di Abbanoa s.p.a. Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 14/18, n. 33/18 e n. 50/13 del 2004, la Regione Sardegna ha richiamato l'Autorità all'obbligo di procedere all'individuazione del gestore d'Ambito e all'affidamento del servizio, entro il 31 dicembre 2004, nel rispetto delle direttive europee relative al cofinanziamento degli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale (POT). Per rispettare tali direttive, l'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico, (secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali), così escludendo il ricorso alle procedure mediante gara. La società pubblica gestore del servizio idrico integrato dell'unico ambito della regione Sardegna è la società Abbanoa S.p.a. L'ente Comune di Putifigari conferma nell'attuale disciplina normativa la propria partecipazione nella società in quanto l'attività svolta configura a tutti gli effetti attività di "interesse generale" secondo il concetto di derivazione comunitaria.

2) SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL NORD OVEST SARDEGNA S.C.R.L.

Denominazione	Quota di partecipazione	Informazioni societarie
SISTEMA TURISTICO	0,19%(dato 2014)	n. 5 amministratori

LOCALE SARDEGNA NORD OVEST. S.C.R.L	n. 3 dipendenti
--	-----------------

Codice fiscale/partita Iva	02306250909
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Anno di costituzione	2005
Anno di cessazione	2050
Natura di holding	NO
Attività svolta	GESTIONE DEL SISTEMA TURISTICO LOCALE
Dati rappresentante CdA	Nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2011	2012	2013
Capitale sociale	98.373,00	98.373,00	98.373,00
Patrimonio netto	96.773,00	96.766,00	96.799,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	500,00	500,00	500,00
Utile/perdita	-3,00	-8,00	14,00
Totale dipendenti	1	0	3

Il Sistema turistico locale Nord Ovest Sardegna (STL) è una società consortile mista a responsabilità limitata con capitale a maggioranza pubblica e sede legale a Sassari e con la sede operativa ad Alghero, conta oltre 80 soci tra enti locali, soggetti pubblici e privati (imprese turistiche, operatori turistici/culturali) e associazioni di categoria. La costituzione del STL è stata prevista dall'art. 5 della L. 135/2001 seguita dalla direttiva approvata dalla RAS il 23.10.2003.

I suoi obiettivi fondamentali sono:

- aumentare la visibilità del territorio promovendo le opportunità offerte dal territorio stesso
- inserire l'offerta territoriale nelle reti nazionali ed internazionali;
- stimolare e favorire processi di spin-off dalle aziende
- favorire aggregazioni di filiera attivando fenomeni di aziende madre che operino da catalizzare.

Tali servizi non possono essere qualificati come servizi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali di un ente locale.

Si rileva inoltre che il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, essendo il rapporto amministratori/ dipendenti pari a 5/ 3.

Pertanto in considerazione delle quote di partecipazione detenute si suggerisce il recesso dalla predetta società entro la data del 31.12.2015.

ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza, si precisa che il Comune di Putifigari, partecipa al Consorzio obbligatorio E.G.A.S. "ex AATO - Autorità d'ambito territoriale della Sardegna" e al Consorzio per la Metanizzazione del bacino n. 7.

E.G.A.S. (ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA) - EX GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013 - EX AATO (CONSORZIO OBBLIGATORIO AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE DELLA SARDEGNA)

Denominazione	Quota di partecipazione	Informazioni
E.G.A.S. - EX GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013 - EX AATO	0,0764%(dato 2014)	13 dipendenti (11 dipendenti a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato)

Codice fiscale/partita Iva	2865400929
Forma giuridica	Consorzio
Capitale sociale	€ 2.607.874,84
Anno di costituzione	2003
Anno di cessazione	INDETERMINATO
Attività svolta	PROGRAMMAZIONE, REGOLAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Dati rappresentante CdA	Nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2011	2012	2013
Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari	€ 1.508.829,34	€ 8.525.082,56	€ 2.343.387,08
Patrimonio netto	€ 7.316.686,63	€ 8.807.339,80	€ 11.150.666,88
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	€ 1.934,29	€ 1.934,29	€ 1.993,07
Utile/perdita	€ 1.508.829,34	€ 8.525.082,56	€ 2.343.387,08
Totale dipendenti	13	13	13

L' ex AATO, istituita ai sensi della Legge 36/1994 e della Legge Regionale 29/1997, è un consorzio obbligatorio tra comuni e province della Sardegna dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale.

Fra i servizi fondamentali svolti dall'ex AATO vi è sono quelli di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, con esclusione di ogni attività di gestione del servizio, con l'obiettivo fondamentale di garantire gli utenti e la collettività sulla qualità e livelli di servizio.

Le competenze, fissate in Legge e nello Statuto, possono essere individuate in tre grandi categorie:

- Regolazione – consiste nel disciplinare il corretto funzionamento della gestione del Servizio Idrico Integrato.

- Pianificazione – consiste nell’effettuare la ricognizione di strutture e impianti e nell’adottare il programma degli interventi (Piano d'Ambito), inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche dell'Ambito. Il Piano d’Ambito comprende:

1. analisi dello stato attuale dei servizi e degli impianti;
2. definizione dei livelli di servizio e della evoluzione della domanda;
3. strategia e progetti futuri;
4. piano finanziario (investimento e risorse);
5. modello gestionale e organizzativo;
6. quadro tariffario;
7. verifiche periodiche.

- Controllo - L' ex AATO controlla il Servizio e l'attività del gestore al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di qualità previsti dal Piano; valuta l'andamento economico e finanziario della gestione e definisce il complesso delle attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano; assicura la corretta applicazione delle tariffe.

Con legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la RAS ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico integrato ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla L. n. 36 del 1.05.1994 (cd. Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

La L.R. ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di una unica ATO, di un unico gestore (Abbanoa S.p.a.) e di un' unica tariffa.

Il definitivo avvio della riforma del Servizio Idrico Integrato (SII) è stato consacrato con la legale costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le provincie rientranti nell'unico ATO regionale. La formale costituzione dell'Autorità d'Ambito è avvenuta a seguito di un procedimento avviato dal Commissario Governativo per l'emergenza idrica che ha anticipato i primi adempimenti dell'Autorità e ne ha promosso la procedura di elezione.

In attuazione dell'art. 1, co. 1 quinquies, del D.L. n. 2 del 25 gennaio 2010, (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito con modificazioni dell'art. 1, co. 1, della L. n. 42 del 26 marzo 2010, e nelle more dell'approvazione della LR di riordino del servizio idrico integrato, è stata soppressa l'Autorità d'ambito territoriale assegnando alle regioni il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Successivamente il termine per la soppressione delle autorità d’ambito, dapprima previsto per il 31 dicembre 2010, è stato prorogato, con l'art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, al 31 dicembre 2012.

Con la L.R. 8 febbraio 2013, n.3, come modificata ed integrata dalla L.R. 17 maggio 2013, n. 11 e dalla L.R. 15 gennaio 2014, n. 5, è stato disposto che, in attuazione del sopra citato art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 25 gennaio 2010, n.2, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna fossero esercitate dal 1° gennaio 2013 sino alla data di entrata in vigore della suddetta legge, e

comunque non oltre la data del 31 dicembre 2014, da un commissario straordinario che succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche esercitate dalla medesima Autorità.

Successivamente, con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito **l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (E.G.A.S.)**, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite, a partire dal 1 gennaio 2015, tutte le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e a cui partecipano obbligatoriamente tutti *gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale (art. 147 D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 1 lett. b-1), D. L. 133/2014).*

La norma regionale prevede che i costi di gestione dell'Ente di governo dell'ambito unico della Sardegna fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Ente di governo dell'ambito.

La quota di partecipazione del Comune di Putifigari è attualmente pari a 0,0764%.

L'attività di organizzazione del Servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di deputazione delle acque reflue, configura a tutti gli effetti attività di "interesse generale" secondo il concetto di derivazione comunitaria.

CONSORZIO PER LA METANIZZAZIONE DEL BACINO N. 7.

Denominazione	Quota di partecipazione	Informazioni societarie
Consorzio per la Metanizzazione del bacino n. 7	3,25%(dato 2014)	n. 3 Amministratori

Codice fiscale/partita Iva	367560901
Forma giuridica	Consorzio Costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Ittiri, Cargeghe, Muros, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini
Capitale sociale	€ 12.000,00
Anno di costituzione	2007
Anno di cessazione	2027
Attività svolta	REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL BACINO N. 7
Dati rappresentante CdA	Nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2011	2012	2013
Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari	€ 7.691,29	€ 6.962,80	€ 8.775,87
Patrimonio Netto	€ 6.163,91	€ 6.962,80	€ 6.962,80
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	€ 307,35	€ 307,35	€ 307,35
Utile/perdita	€ 7.691,29	€ 6.962,80	€ 8.775,87
Totale dipendenti	1	1	1

Il Consorzio in intestazione è stato costituito nell'anno 2007, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i Comuni di Ittiri, Cargeghe, Muros, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini al fine di ottenere la realizzazione e gestione delle reti di distribuzione del gas metano.

In particolare il Consorzio ha per scopo tutte le finalità richiamate dall'art.2 dello Statuto consortile ed in particolare:

- è soggetto incaricato di ottenere finanziamenti pubblici intesi alla realizzazione delle reti di distribuzione di gas metano da parte di soggetti individuati con gara ad evidenza pubblica, nonché di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento dei finanziamenti, la loro rendicontazione nei confronti degli enti finanziatori, l'assegnazione ai Comuni consorziati sulla base delle regole proprie del finanziamento, la vigilanza sull'utilizzo del finanziamento e l'effettiva corrispondenza di quanto realizzato a quanto finanziato, con la conseguente intrapresa di tutte le azioni contrattuali, amministrative e giudiziali per assicurare il corretto utilizzo del finanziamento;
- è soggetto incaricato da parte degli enti consorziati della redazione ovvero, se predisposta da terzi, approvazione della progettazione preliminare, definitiva e/o esecutiva delle opere, del coordinamento con la pianificazione urbanistica comunale e le competenze di altri enti eventualmente competenti (in dipendenza di norme ambientali, di beni a regime demaniale o comunque pubblico, di altre infrastrutture di servizio o comunicazione, eccetera) di cui sia necessaria la collaborazione per la localizzazione e realizzazione delle infrastrutture;
- è soggetto che, ai sensi delle disposizioni vigenti, entro i termini previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, svolge le funzioni di Autorità di Bacino per la metanizzazione, come previste nel Programma

regionale di metanizzazione della Sardegna approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 54/28 del 22/11/2005 *"Sviluppo della rete di distribuzione del metano. Direttive, criteri e modalità per il primo bando d'intervento"* con la quale sono state approvate le linee d'indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano e le nuove risorse disponibili.

Il Consorzio per la metanizzazione del bacino n. 7, svolge dunque attività che si configurano a tutti gli effetti di "interesse generale", secondo il concetto di derivazione comunitaria, e pertanto non è soggetta a razionalizzazione ai sensi dell' art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

CONCLUSIONI

L'analisi delle società partecipate del Comune di Putifigari evidenzia la seguente situazione al 31.12.2014:

- La Società di Abbanoa S.pa. e l' E.G.A.S. (ex AATO Sardegna) sono entrambe previste dalla L.R. n. 29 del 17.10.1997, che ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n. 36 del 01.05.1994 (cd Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea. La loro attività si configura a tutti gli effetti attività di "interesse generale" secondo il concetto di derivazione comunitaria e pertanto non sono soggetti a razionalizzazione ai sensi dell' art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

- Il Consorzio per la metanizzazione del bacino n. 7, svolge attività di realizzazione e gestione delle reti di distribuzione del gas metano nel bacino al quale appartiene il Comune di Putifigari. Come tale il servizio reso si configura a tutti gli effetti attività di "interesse generale", secondo il concetto di derivazione comunitaria, e pertanto non è soggetta a razionalizzazione ai sensi dell' art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

- Il Sistema Turistico Locale Nord Ovest Sardegna, svolgendo servizi di promozione turistica del territorio della Provincia di Sassari, si configura come società non "indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali di un ente locale" ai sensi della L. 190/2014 e pertanto deve essere soggetta a razionalizzazione. In questa direzione si configura anche il numero degli amministratori del STL superiore a quello dei dipendenti.

Tutto ciò considerato, si suggerisce il recesso dalla predetta società entro la data del 31.12.2015.

L'analisi dello statuto della predetta società suggerisce il seguente **iter**:

In caso di recesso ai sensi dell'art. 2473 del C.C., il rimborso delle quote da parte delle società dovrà essere effettuato al prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di disaccordo il prezzo di rimborso è determinato dalla relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.

Il rimborso dovrà avvenire, per ipotesi successive, mediante acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci, da parte di un terzo, previo gradimento della maggioranza dei soci, con l'acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti di legge. In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società. Nel caso di specie la società, nel triennio 2011 - 2013 presenta due esercizi in perdita e l'ultimo in utile e non sono

contabilizzate riserve nello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2013. L'opzione del recesso potrà essere esercitata dopo la deliberazione del Consiglio Comunale, organo competente ai sensi dell'art. 42 lettera e) del D.Lgs. 267/2000.

Putifigari, li 17.04.2015

IL SINDACO

F.TO Dott. Giancarlo Carta

La presente copia è conforme all'originale.

Putifigari, li 17.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marta Bacciu